

## **Allegato 1)**

### **Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative.**

Al fine di consentire una lettura integrata, si riportano i singoli obiettivi con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 87/2016 nonché i relativi criteri di ripartizione ed i destinatari delle risorse regionali

#### **Obiettivo 1)**

##### **SOSTENERE LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

*L'obiettivo è finalizzato a garantire un sostegno economico alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.*

#### **Criteri di ripartizione**

*Per l'attuazione di tale obiettivo le risorse sono ripartite in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e genitori, al numero di bambini frequentanti (dati SpiER a.e. 2014/2015).*

*I requisiti minimi di funzionamento per l'accesso ai finanziamenti dei centri per bambini e genitori si riconfermano nei seguenti:*

- un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;*
- un'apertura di minimo 6 ore settimanali;*
- una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana.*

In applicazione degli orientamenti di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 87/2016, ai fini della determinazione dei contributi, sono state riconosciute quote di incrementi in base al numero dei bambini frequentanti servizi appartenenti a Comuni montani (secondo le indicazioni delle proprie deliberazioni n. 1734/2004 e n. 1813/2009) nonché bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione.

Fonte delle informazioni per la quantificazione dei contributi: dati SpiER a.e. 2014/2015.

## **OBIETTIVO 2)**

### **SOSTENERE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI**

*L'obiettivo è finalizzato ad affrontare le trasformazioni sociali in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e la promozione di iniziative di formazione.*

#### **a) il coordinamento pedagogico territoriale/provinciale.**

*I coordinamenti pedagogici territoriali/provinciali consentono di mettere in dialogo i differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici diversificati, la cui integrazione nel sistema regionale appare indispensabile ai fini di una divulgazione rispettosa delle diverse esperienze. Tale integrazione rappresenta la condizione necessaria per il consolidamento di una cultura della infanzia promossa dall'insieme delle potenzialità presenti nel sistema integrato dei servizi educativi.*

#### **Criteri di ripartizione**

In base al numero dei coordinatori presenti in ogni territorio di riferimento del Comune capoluogo di provincia, oltre ad una quota suddivisa in parti uguali tra i nove comuni capoluogo in quanto Enti capofila del suddetto coordinamento pedagogico territoriale.

Fonte delle informazioni per la quantificazione dei contributi: rilevazione provinciale, avviata dal Servizio Politiche familiari infanzia e adolescenza con prot. n. PG/2015/0756380 del 14/10/2015. Documentazione conservata agli atti del servizio competente.

#### **b) formazione permanente degli operatori dei servizi educativi**

*La promozione e il sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, costituisce un obiettivo ormai consolidato nel tempo poiché la preparazione del personale rappresenta una delle condizioni imprescindibili che determinano la qualità del servizio. Tale obiettivo viene sostenuto con fondi dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il ricambio del personale sta assumendo un rilievo significativo. La formazione all'interno dei corsi dovrà essere orientata inoltre alla messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e coordinatori si confronteranno per la messa a punto di una progettazione pedagogica comprendente anche strumenti di valutazione espliciti.*

### **Criteri di ripartizione**

In base al numero degli operatori dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati convenzionati.

Fonte delle informazioni per la quantificazione dei contributi: dati SpiER a.e. 2014/2015.

La metodologia per calcolare il personale in maniera confrontabile ed univoca, tenendo conto delle diverse tipologie di contratto (pubblico - privato), dei diversi orari (tempo pieno - tempo parziale o part-time), dell'impegno orario prestato in tipologie di servizi diversi (nido part-time e centro bambini e genitori), è una standardizzazione denominata "Equivalente a tempo pieno". L'impegno quindi di eventuale personale con orario diverso viene riparametrato a questa quantità.

### **c) coordinamento pedagogico sovracomunale/zonale.**

*La Regione sostiene la funzione di coordinamento dei servizi per la prima infanzia, svolta dai coordinatori pedagogici e conferma il sostegno economico per i soggetti gestori pubblici e privati convenzionati che si avvalgono del coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale, nei comuni di piccole dimensioni secondo i criteri sopra riportati ed in continuità con gli anni precedenti.*

## **Criteria di ripartizione**

In base al numero dei servizi coordinati (nidi d'infanzia, servizi domiciliari, integrativi e sperimentali) nei comuni con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti).

La Regione, al fine di dare continuità ai contributi erogati negli anni precedenti, con le istruttorie realizzate dalle Amministrazioni provinciali, assume le informazioni di riferimento dalla specifica rilevazione, trasmessa alle Province (con prot. n. PG/2015/0756380 del 14/10/2015) riferita all'a.e. 2014/2015, unitamente alle relazioni annuali sulle assegnazioni dei fondi regionali, trasmesse dalle Province e conservate agli atti del competente servizio regionale.

## **DESTINATARI DEL RIPARTO REGIONALE degli OBIETTIVI 1) e 2)**

**I destinatari diretti dei finanziamenti regionali**, relativamente agli Obiettivi 1) e 2), sono i Comuni e loro forme associative, che provvederanno, se del caso, all'assegnazione ai soggetti gestori, così come previsti dall'art. 5 della L.R. 1/00 e ss.mm.:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa della riforma della L.R. 1/2000, gli Enti locali e loro forme associative potranno concedere contributi ai soggetti specificati dalle lettere c), d) che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto, secondo le vigenti disposizioni della L.R. 1/00 e ss.mm., art. 19.